



Sede legale: Via Miglietta, 5 - 73100 Lecce  
Sede Operativa: Piazza F. Muratore, 1 - 73100 Lecce  
Tel.: 0832 661681  
Email: segreteria-service@libero.it  
PEC: sanitaservice.aslleunipersonale@legalmail.it

**PROTOCOLLO in uscita: SSIH/60541 del 12 aprile 2021**

Si invia solo a mezzo posta elettronica ex D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. in sostituzione della posta ordinaria

## **CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE SANITASERVICE ASL LECCE S.r.l. UNIPERSONALE**

**PRESO ATTO CHE** SanitaService ASL LECCE S.r.l. Unipersonale (di seguito anche "Società" o "Committente"), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e ss.mm.ii., ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale alle sue dipendenze;

- la precitata normativa impone di affidare l'incarico di Medico Competente al soggetto che sia in possesso dei requisiti dalla stessa previsti e richiesti;

**CONSIDERATO CHE** la Società, in ottemperanza agli obblighi di legge, si è dotata di un proprio Medico Competente affidandone l'incarico con convenzione sottoscritta tra lo stesso e la Società in data 30 gennaio 2012 e facilmente reperibile sul sito aziendale SanitaService, sezione "Amministrazione trasparente - Organizzazione - Consulenti";

- con successivi provvedimenti, sempre pubblicati e facilmente reperibili sul precitato sito aziendale, l'incarico di Medico Competente è stato più volte rinnovato e, a tutt'oggi, continua a essere vigente;

- con la "proroga di incarico" sottoscritta in data 29 giugno 2015, anch'essa facilmente reperibile sul sito aziendale, si è stabilito che l'incarico ha durata fino al "tempo necessario all'espletamento delle formalità necessarie all'approntamento e alla pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per la selezione del Medico Competente di SanitaService" a cura del Direttore Generale ASL Lecce;

- con nota protocollo SanitaService n. SSIH/ del marzo 2021, conservata agli atti della scrivente Società e non allegata in copia in ossequio alla normativa *privacy*, la Società ha intimato la risoluzione del contratto con il Medico Competente in carica;

- in ottemperanza alla Convenzione stipulata in data 30 gennaio 2012, che sul punto prevede che "il medico competente, al fine di garantire un servizio costante, senza alcuna

*interruzione temporale, comunicherà il nominativo di un sanitario abilitato all'esercizio dell'attività di medico competente che lo potrà sostituire senza alcun aggravio economico per la società committente", il Medico Competente incaricato, per le vie brevi e poi formalmente con nota acquisita al protocollo societario avente n. SSIH/57979 del 28 settembre 2020, ha indicato il nominativo del suo sostituto;*

- valutato positivamente il *Curriculum vitae* del soggetto individuato per ricoprire l'incarico di Medico Competente di SanitaService, allegato alla presente convenzione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, curando l'oscuramento dei dati sensibili prima della pubblicazione della presente convenzione sul sito aziendale SanitaService ex Codice privacy;

## TRA

SanitaService ASL LECCE S.r.l. Unipersonale (Partita IVA 043 5080758), società in house della ASL Lecce, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dott. Luigi Sergio

elettivamente domiciliata, ai fini del presente contratto, in Piazza F. Muratore, n. 1 (73100 - Lecce),

## E

la dott.ssa Virna Rizzelli (Cod. Fisc.

e residente

elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione e in qualità di Direttore Medico *pro tempore* del P.T.A. Poggiardo, in via F. Pispico, snc, di seguito anche "Medico Competente",

si conviene e si stipula quanto segue, richiamando le preme a costituirne parte integrante e sostanziale.

## ARTICOLO 1

### *Nomina e durata dell'incarico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii., è temporaneamente nominato Medico Competente di SanitaService ASL LECCE S.r.l. Unipersonale la dott.ssa Virna Rizzelli.

Il presente incarico ha durata dalla data di sottoscrizione, per accettazione formale integrale, della presente convenzione da parte del designato Medico Competente e fino a quando verrà individuato e nominato il nuovo Medico Competente.

## ARTICOLO 2

### *Explicitazione dell'incarico di sorveglianza sanitaria*

Ex art. 41 D.Lgs. 81/2008, e ss.mm.ii., la sorveglianza sanitaria si è da effettuare nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia dal Medico Competente ritenuta correlata ai rischi lavorati.

Tale sorveglianza comprende le visite come indicate nel precitato articolo e è altresì diretta, per le visite mediche preventive, periodiche, preventive in fase preassuntiva, precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenze per motivi di salute superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi, e per quelle svolte in occasione del cambio della mansione del lavoratore, alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

È compito del Medico Competente, inoltre:

1. allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio, custodita presso la sede del datore di lavoro;
2. esprimere, sulla base delle risultanze delle visite mediche, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  - a. idoneità;
  - b. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - c. inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità;
  - d. inidoneità permanente.
3. informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei giudizi sopra citati;
4. nominare un suo sostituto, previo parere favorevole del datore di lavoro, in caso di impedimento temporaneo e non duraturo, senza che ciò comporti aggravio di spese per la Società, affinché non venga mai interrotto il servizio di sorveglianza sanitaria;
5. redigere, al fine della preventiva condivisione con la Società, e consegnare all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, il protocollo sanitario



per ciascuna mansione specifica, da consegnare alla Società, corredato di descrizione analitica di ogni tipo di visita, compresi tutti gli accertamenti diagnostici e strumentali da eseguire per ogni tipo di mansione e categoria di lavoratori in servizio presso la società utili al rilascio del giudizio di idoneità specifica alle mansioni;

6. invitare i lavoratori a sottoporsi a visita nelle modalità concordate con la Società o suo delegato.

È facoltà del Medico Competente farsi assistere da proprio personale di fiducia per la gestione/organizzazione dell'ufficio del Medico Competente, intesa dal punto di vista burocratico/amministrativo, senza che ciò comporti un aggravio di spese per la Società e ferma restando l'esclusiva responsabilità in capo al Medico Competente verso la Società e i terzi per le attività da questi poste in essere.


L'incarico come conferito al Medico Competente, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dallo stesso con la professionalità e la diligenza richieste e imposte dall'ordinamento, non comporterà alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dalle parti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

### **ARTICOLO 3**



#### *Obblighi in capo al Medico Competente*

I compiti relativi all'incarico di medico Competente sono quelli espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il Medico Competente, tra l'altro, deve:

1. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione: alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza; all'organizzazione del servizio di Primo Soccorso, verificandone periodicamente la funzionalità con riguardo alle strutture, alle attrezzature e agli interventi da realizzare da parte del personale addetto, designato a tale scopo, e attuando le necessarie misure e




- procedure intese a razionalizzare e coordinare detto servizio sia con riguardo all'intero complesso aziendale sia a livello di singola unità lavorativa;
2. programmare e effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
  3. garantire l'effettuazione delle visite mediche con periodicità annuale o comunque ritenuta adeguata alle conoscenze medico-scientifiche;
  4. effettuare, tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla richiesta, le visite mediche al rientro da lunga malattia o infortunio lavorativo, invitando il lavoratore a sottoporsi a visita prima del suo rientro in servizio;
  5. effettuare, tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla richiesta, le visite mediche a tutti i neoassunti, istituendo le relative cartelle sanitarie e di rischio;
  6. istituire, aggiornare e custodire, presso il luogo concordato con il datore di lavoro, sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  7. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nelle rispetto delle disposizioni di cui al *Codice Privacy*, e con salvaguardia del segreto professionale;
  8. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio nonché fornirgli le informazioni necessarie relative alla sua conservazione;
  9. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione a agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi a accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti, aggiornando il registro degli esposti ai rischi;
  10. fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (c.d. R.L.S.);
  11. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
  12. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di



Prevenzione e Protezione dei rischi (c.d. R.S.P.P.) e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

13. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o stabilire una cadenza diversa, in base alla valutazione dei rischi, e comunicarla al datore di lavoro;
14. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione ai rischi dei lavoratori;
15. partecipare alle riunioni periodiche programmate dalla Società;
16. d'intesa con il datore di lavoro, organizzare e coordinare l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche e/o esami clinici mirati al rischio. In tal caso, si specifica che è volontà della Società concludere convenzioni con i laboratori clinici e i medici specialisti per eseguire le visite specialistiche, gli esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari e, pertanto, il Medico Competente dovrà informare il datore di lavoro della relativa necessità per le determinazioni che vorrà intraprendere, incluso il pagamento del relativo corrispettivo che è posto interamente a carico della Società;
17. controllare che i Dispositivi di Protezione Individuale (c.d. D.P.I.) obbligatori per legge siano conservati con modalità ordinate, igieniche e sicuri in luoghi adeguati a predisporre le procedure di consegna e di riconsegna degli stessi da parte degli addetti nonché le misure intese a realizzare i controlli per l'osservanza, da parte dei lavoratori, dell'utilizzo dei D.P.I. in dotazione ai medesimi;
18. collaborare, con il datore di lavoro, all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, (c.d. D.V.R.) nonché di quello relativo all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare con il relativo programma di attuazione;
19. cooperare, qualora necessario, con gli organismi di vigilanza;
20. collaborare, con il datore di lavoro e/o con gli organi competenti, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
21. svolgere tutte le altre attribuzioni di legge, ulteriori rispetto all'elencazione che precede, in favore della Società, anche se intervenute successivamente



alla data di conferimento dell'incarico e, comunque, durante il periodo di esecuzione dello stesso.

#### **ARTICOLO 4**

##### *Sede e luogo di svolgimento delle visite per la sorveglianza sanitaria*

Il Medico Competente svolgerà l'attività come indicata nella presente convenzione nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Società, comunque nel rispetto delle periodicità programmate e in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le visite mediche ai lavoratori dovranno essere effettuate in ambienti idonei, anche appartenenti alla ASL Lecce.

Qualora possibile, al fine di agevolare i lavoratori, le visite dovranno essere svolte presso le varie strutture, sedi lavorative degli stessi lavoratori, dislocate sul territorio di competenza della ASL Lecce in favore della quale la Società opera, anche su indicazione dell'Amministratore Unico della Società.

#### **ARTICOLO 5**


##### *Corrispettivo*

Per l'espletamento del servizio come dettagliato nella presente convenzione, la Società si impegna a corrispondere al Medico Competente la somma mensile, a corpo e onnicomprensiva, pari a Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), per un totale annuo pari a Euro 31.200,00 (trentunmiladuecento/00), soggetta a rivalutazione monetaria annua sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come per legge previsto.

Tutte le prestazioni sono esenti d'IVA ex artt. 10 D.P.R. n. 633/1972 e 6, comma decimo, L. n. 133/1999.

Qualunque spesa (spesa di vitto, alloggio, locazione di locali e similari) e competenza accessoria è da intendersi compresa nel corrispettivo come sopra individuato.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'incarico di Medico Competente sarà effettuato mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura riportante, in allegato, l'elencazione delle prestazioni effettuate e dei nominativi del personale visitato, con esplicita



indicazione della tipologia di visita, se neoassuntiva, periodica, da rientro per lunga malattia o infortunio sul lavoro oppure su richiesta del lavoratore/datore di lavoro.

La frazione di anno sarà liquidata in rapporto al periodo dell'incarico.

Dal corrispettivo come individuato restano esclusi gli emolumenti conseguenti da approfondimenti diagnostici o strumentali che il Medico Competente ritiene necessari affidare a altri specialisti, il cui pagamento grava interamente sulla Società.

## ARTICOLO 6

### *Recesso e risoluzione del contratto*

Il recesso dal contratto da parte della Società è da intendersi *ad nutum*, da comunicare a mezzo PEC; il recesso da parte del Medico Competente deve avvenire con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, anch'esso da comunicare a mezzo PEC alla Società.

Nel caso in cui il Medico Competente non adempia in tutto o in parte agli obblighi illustrati nella presente convenzione sarà facoltà della Società risolvere il contratto, previa diffida a adempiere *ex art. 1454 cod. civ.*, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni.

La Società si riserva altresì di risolvere il contratto, *ex art. 1456 cod. civ.*, nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. sospensione o interruzione unilaterale e senza giustificato motivo del servizio;
3. grave inadempimento contrattuale;
4. inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate;
5. individuazione e nomina di un nuovo Medico Competente, in accordo con il Socio Unico della Società;
6. violazione del Codice Etico della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
7. violazione del modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001, incluse le clausole vessatorie in esso contenute, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
8. modifiche normative in tema di *spending review* o comunque correlate ai costi di funzionamento delle società *in house*.

In tali casi, la Società dovrà comunicare, a mezzo PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. La Società, inoltre, sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale del servizio effettivamente espletato fino al



giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute nonché gli event ali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, il Medico Competente dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro di altro soggetto come individuato dalla Società, curandone, tra l'altro, anche il relativo passaggio di consegne.

Per tutta la durata della convenzione, sarà costantemente verificata la qualità del servizio che dovrà essere conforme a quanto richiesto nel presente contratto.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo essa insorga, comporta il risarcimento dei danni derivanti.

## ARTICOLO 7

### *Tracciabilità dei flussi finanziari*

Ex art. 3, comma ottavo, L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", il Medico Competente si obbliga a assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto di servizio.


Ai sensi della citata normativa, il Medico Competente dovrà comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alle somme corrisposte in ragione della presente convenzione nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto, alla stessa stregua di quanto già accade per la fatturazione delle attività commissionate a SanitaService ASL Lecce S.r.l. Unipersonale dalla ASL Lecce, suo Socio Unico, e previste nel relativo *Business Plan*.

## ARTICOLO 8

### *Informativa ex "Codice privacy"*

Si informa il Medico Competente che i dati e le informazioni dallo stesso forniti e/o ottenuti dalla Società in ragione dell'affidamento del servizio e dagli effetti dello stesso, saranno oggetto di trattamento anche elettronico e, pertanto, in particolare, potranno essere impiegati in materia di:

1. adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili;
2. gestione amministrativa del rapporto;
3. esigenze operative, di servizio, informazione e comunicazione;

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'MA'. The second signature is a more fluid, cursive signature that is difficult to decipher.

4. adempimento degli obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti da norme in materia di appalti pubblici;
5. verifica del grado di soddisfazione degli utilizzatori.

Richiamate le norme sulla pubblicità dei procedimenti e delle informazioni, nella comunicazione a terzi, la Società assicura lo scrupoloso rispetto dei principi di riservatezza e sicurezza richiesti dalla legge, dei principi di correttezza e liceità di trattamento nonché di quanto imposto dai provvedimenti, emanati e emanandi, del *Garante della Privacy*.

## **ARTICOLO 9**

### *Prescrizioni privacy*

Ai fini della presente convenzione, la Società richiama espressamente l'informativa *privacy* di cui si è dotata, che qui si intende integralmente riportata per costituirne parte integrante e sostanziale, facilmente reperibile sul sito aziendale SanitaService ASL Lecce S.r.l. Unipersonale.

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute e inerenti il suo incarico.

## **ARTICOLO 10**

### *Foro competente*


Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e interpretazione del presente contratto la competenza è incardinata nel Foro di Lecce.

## **ARTICOLO 11**

### *Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative*

Per tutto quanto non esplicitamente indicato si fa riferimento alle vigenti norme di legge e direttive unionali.


La presente convenzione potrà essere aggiornata in funzione di variazioni dell'assetto organizzativo e/o funzionale e/o patrimoniale della Società ovvero di sopravvenute normative unionali, nazionali, regionali in materia, anche con esplicito riferimento a quelle inerenti le società *in house*.



La presente convenzione è trasmessa al Socio Unico ASL Lecce e ne è disposta la pubblicazione sul sito aziendale SanitaService ASL Lecce S.r.l. Unipersonale, sezione "Amministrazione trasparente - Organizzazione - Consulenti".


**Il Medico Competente**

Dott.ssa Virna Rizzelli



**L'Amministratore Unico SanitaService**

Dott. Luigi Sergio



La sottoscritta, dott.ssa Virna Rizzelli, dichiara altresì di obbligarsi al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 pubblicati sul sito istituzionale di SanitaService ASL LECCE S.r.l. Unipersonale e di accettare anche le clausole vessatorie contenute nel suddetto modello D.Lgs. n. 231/2001 (indicare anche luogo e data, oltre alla sottoscrizione per esteso)

Lecce 12/04/2021

